


Spese di trasferta dipendenti e professionisti: l'obbligo di tracciabilità si applica solo in Italia

Il Decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha corretto l'ambito applicativo delle nuove regole sulla tracciabilità delle spese di trasferta, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Le novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2025, con effetto retroattivo.



Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2025 (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ha finalmente risolto uno dei punti più critici emersi negli ultimi mesi in materia di trasferte di lavoro. Per effetto delle modifiche introdotte, **l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per poter accedere all'esenzione fiscale o alla deducibilità delle spese di trasferta è limitato esclusivamente alle spese sostenute nel territorio italiano.**

La precisazione si è resa necessaria a seguito delle difficoltà applicative generate dalla Legge di Bilancio 2025, che aveva introdotto un obbligo generalizzato di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per tutti i rimborsi spese di trasferta, senza distinguere tra Italia ed estero. Questa novità aveva creato molti problemi per le aziende e i lavoratori, soprattutto in relazione alle trasferte in Paesi in cui l'utilizzo della moneta elettronica non è ancora così diffuso o addirittura non è consentito.

Il nuovo decreto chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 (con effetto **retroattivo**), i rimborsi per le spese sostenute dal dipendente per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (es. taxi, noleggio con conducente) **sono fiscalmente esenti solo se:**

- 1) le spese sono **state sostenute in Italia;**
- 2) il pagamento è avvenuto **con strumenti tracciabili** (come bonifici, carte, assegni o App di pagamento conformi all'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997).

Viceversa, nel caso in cui la trasferta venga effettuata **fuori dal territorio nazionale, non è richiesto l'uso di strumenti tracciabili:** in questo caso, i rimborsi rimangono esenti anche se il pagamento è avvenuto in contanti.

Questa distinzione risponde ad un principio di buon senso e tiene conto della realtà operativa delle trasferte internazionali, evitando penalizzazioni fiscali ingiustificate.

Il Decreto Fiscale ha uniformato l'approccio anche per gli **esercenti arti e professioni**. Pertanto, anche in questo caso:

- 1) le spese di trasferta sostenute in **Italia** sono deducibili solo se pagate in modo **tracciabile;**
- 2) quelle sostenute **all'estero** restano deducibili **anche se pagate in contanti.**

Per effetto di quanto sopra, di conseguenza, sono stati **modificati** gli articoli 54, 54-ter, 54-septies, 95 e 109 del TUIR, ed è stato **abrogato** l'articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge di Bilancio 2025, che aveva esteso l'obbligo di tracciabilità ai

professionisti senza distinguere il luogo in cui la spesa era stata sostenuta.


Come detto, le modifiche **si applicano retroattivamente** a tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2025. Questo significa che:

- 1) **i rimborsi già effettuati per trasferte all'estero** possono essere rivisti e, se erano stati considerati imponibili o non deducibili per assenza di tracciabilità, **possono ora essere oggetto di conguaglio**;
- 2) le aziende e i professionisti dovranno **aggiornare le proprie procedure interne** per distinguere correttamente, ai fini fiscali, le spese sostenute in Italia da quelle sostenute all'estero.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi

16 giugno 2025



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06 591.74.69
Fax 06 591.35.82

FIRENZE

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055 234.79.02

FIDENZA

43036 - Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02 93.21.87.03

MILANO

20121 - Via San Prospero, 4
Tel. 02 93.21.87.03

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."